



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SUI REGISTRI DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI, FATTO A KIEV IL 21 MAGGIO 2003

Art. 23 (Protocollo)

delle controversie

1. Qualora sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Protocollo sorga una controversia fra due o più Parti, queste cercano di risolverla attraverso negoziati o attraverso qualsiasi altro mezzo pacifico di risoluzione delle controversie da esse ritenuto opportuno. 2. All'atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo, o in qualsiasi momento successivo, uno Stato può dichiarare per iscritto al depositario di riconoscere come obbligatorio, per ogni controversia non risolta a norma del paragrafo 1, uno o entrambi i seguenti mezzi di risoluzione delle controversie nei confronti delle Parti che accettino lo stesso obbligo:

- a) il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia;
- b) la procedura di arbitrato definita nell'allegato IV. Le organizzazioni regionali di integrazione economica possono rendere una dichiarazione di effetto equivalente con riferimento all'arbitrato, secondo le procedure di cui alla lettera b). 3. Se le parti della controversia hanno accettato entrambi i mezzi di risoluzione indicati nel paragrafo 2, la controversia viene deferita unicamente alla Corte internazionale di giustizia, salvo che le parti non decidano diversamente.

Versione in vigore dal 4 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 91
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-91-2020/protocollo-art-23>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it